

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO), vale a dire non vulnerabili da nitrati

<p>Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i.</p>

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Recepimento regionale

- **Delibera CR del 25 gennaio 2005, n. 6. Piano di Tutela delle Acque (PTA)**,
"Approvazione del piano di tutela delle acque – Articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole).
- **L.R. n.20 del 31.05.2006 BURT n. 17 del 07/06/2006**
"Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- **D.P.G.R. n 46/R del 8.09.2008**
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.G.R. n. 46/R del 8.09.2008 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che hanno terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Ordinarie:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- X. *"obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. Per l'azoto organico l'apporto non può essere superiore ai 170 Kg/ha/anno";*
- Δ. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Requisiti relativi all’inquinamento da fosforo

E’ noto che, in generale, in Italia sono molto frequenti terreni con tessitura tendenzialmente argillosa che favorisce processi di immobilizzazione del fosforo, riducendo il rischio di lisciviazione di questo macroelemento nelle falde acquifere.

Sebbene non vi siano disposizioni specifiche sull’uso agricolo dei fertilizzanti o di altri prodotti contenenti fosforo, varie indicazioni sui requisiti per limitare il rischio di inquinamento da fosforo sono contenute in altre prescrizioni generali di buona pratica agricola.

Si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità.

- articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini lacustri (es. distanze minime) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di inquinamento;
- decreto legislativo n.99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.

Descrizione degli impegni

Impegni previsti dall’ATTO A3, e per le zone vulnerabili dall’ ATTO A4 dei CGO.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell’art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

Normativa nazionale di riferimento

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Disposizioni regionali

- **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR) 2007/13 [paragrafo](#) 5.3.2.** “Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” di cui al Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione (barre e atomizzatori) , con cadenza almeno quinquennale;
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008, 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza almeno quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata.

Per verifica funzionale si deve intendere la verifica:

- della pompa principale;
- del serbatoio principale,
- dei sistemi di misura comando e regolazione;
- dei condotti e tubazioni;
- del sistema di filtrazione;
- della barra di distribuzione (orizzontale e verticale)";
- degli ugelli.